

S.E. g  
-9 MAR. 2006

IMMEDIATA ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione viene affissa il \_\_\_\_\_ all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

## PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 136 del -8 MAR. 2006

Oggetto: TAR Campania – Comune di Ceppaloni c/ Provincia Bn e altri -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Otto del mese di Marzo presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- |  |                              |                |
|--|------------------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE                 | - Presidente                 | _____          |
| 2) <del>rag. Giovanni MASTROGINQUE</del> | <del>- Vice Presidente</del> | _____          |
| 3) rag. Alfonso CIERVO                   | - Assessore                  | _____          |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE                | - Assessore                  | <u>ASSENTE</u> |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI               | - Assessore                  | _____          |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA             | - Assessore                  | _____          |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA                   | - Assessore                  | _____          |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA                 | - Assessore                  | <u>ASSENTE</u> |
| 9) geom. Carmine VALENTINO               | - Assessore                  | _____          |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA  
IL PRESIDENTE [Signature]

### LA GIUNTA

**Premesso** che con ricorso notificato il 14/2/06 il Comune di Ceppaloni e altri agiva nei confronti della Provincia di Benevento per l'annullamento previa sospensiva, dell'accordo di programma del 28/10/05, e degli atti indicati connessi e conseguenti;  
**Con** determina n. 169/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;  
**Rilevato** che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espreso richiamo in


motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

**Ritenuto** per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tar Campania dal Comune di Ceppaloni e altri c/ Provincia di Benevento notificato il 14/2/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 169/05;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li \_\_\_\_\_

Il Dirigente Settore Avvocatura  
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li \_\_\_\_\_

Il Dirigente del Settore FINANZE  
E CONTROLLO ECONOMICO  
(dr. Sergio Muollo)

### **LA GIUNTA**

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

### **DELIBERA**

**Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

**Ratificare** gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 169/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con ricorso dinanzi al Tar Campania promosso dal Comune di Ceppaloni e altri c/ Provincia di Benevento notificato il 14/2/06 ;

**Dare** alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto  
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE  
(On.le Carmine NARDONE)

*[Handwritten signature]*

N. 202 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO

-9 MAR. 2006

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suesesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data -9 MAR. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 27 MAR. 2006  
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 27 MAR. 2006.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

◇ E' stata revocata con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

BENEVENTO, il 27 MAR. 2006

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Gianclaudio IANNELLA

<i>L</i>	Copia per		il	_____	prot. n.	<u>Es. 2009</u>
	SETTORE	<u>AVVOCATURA</u>	il	_____	prot. n.	<u>Es. 2009</u>
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	<u>Es. 2009</u>
	SETTORE	_____	il	_____	prot. n.	<u>Es. 2009</u>
	Revisori dei Conti	_____	il	_____	prot. n.	<u>Es. 2009</u>
<i>X</i>	Nucleo di Valutazione	<u>2004</u> <u>43-3-01</u>	il	_____	prot. n.	<u>Es. 2009</u>
	Conferenze	<u>Capipubb</u>				

PROVINCIA DI BENEVENTO  
14 FEB 2006  
Legale

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA  
CAMPANIA - SALERNO

RICORSO

C  
Avv. Petrella  
Sett. Provinc. Avv. - G.  
Avvocato  
Carmen Petrella

Per: COMUNE DI CEPPALONI, in persona del suo legale Sindaco p.t., dott. Clemente Mario Mastella, rappresentato e difeso, in virtù di procura a margine al presente atto, dall'avv. Carmen Petrella, con la quale elettivamente domicilia in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 170/A presso lo studio Petrella.

Con la presente, ed in virtù di delibera di G.M. n. 2 del 16.1.2006, Le conferisco il più ampio mandato di rappresentare e difendere il Comune di Ceppaloni nella presente procedura e di quelle connesse e dipendenti, anche di esecuzione, con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, desistere, rinunziare, eleggere domicilio e proporre motivi aggiunti, delegandoLa, altresì, a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del giudizio. Dichiaro, inoltre, ai sensi e per gli effetti della L. 675/1996 e del D.Lgs. 196/2003, e come da informativa che mi è stata fornita, di prestare il consenso al trattamento dei dati personali Ritengo il Suo operato per rato e fermo senza bisogno di ulteriore ratifica. Eleggo domicilio con presso il Suo studio, in Salerno, al c.so V.Emanuele n. 170/A IL SINDACO p.t. On.Clemente Mario Mastella

**Avverso e per l'annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari:**

a - dell'Accordo di Programma del 28.10.2005, stipulato tra il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. 3341/2004, la Regione Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Montesarchio, con il quale, tra gli altri, si è prevista la realizzazione e gestione di una discarica di rifiuti (FOS e Sovvallo) provenienti dagli impianti di CDR della Regione Campania in località "Tre Ponti" sita nel Comune di Montesarchio (Bn), limitrofo con quello ricorrente, in uno a tutti gli atti ivi richiamati, ed ai verbali delle riunioni di cui si fa cenno nello stesso, ove lesive per il Comune ricorrente;

b - della nota prot. N. 26286/CD.Rif del 12.12.2005 a firma del RUP Province - Commissario di Governo, successivamente pervenuta, con la quale è stata trasmessa copia dell'Accordo di Programma sub a), precisando che lo stesso **"prevede una serie di interventi coordinati con la finalità della riqualificazione ambientale e di infrastrutturazioni polifunzionali della predetta area"**.

c - dell'ordinanza n. 407 del 2.11.2005, mai comunicata, del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. 3341/2004, con cui, peraltro, si adotta l'Accordo di Programma del 28.10.2005, si approva il piano particellare Grafico e Descrittivo trasmesso dalla società affidataria in data 26.10.2005, si autorizza la realizzazione delle opere preliminari previste per l'attuazione dello stralcio funzionale I Lotto, si dichiara la pubblica utilità ed indifferibilità dell'opera e si stabiliscono termini di inizio dei lavori e della procedura espropriativa;

d - del parere del RUP Province - Commissario di Governo del 31.10.2005 comunicato, con il quale a quanto è dato desumere, sarebbe stato espres-

Car. Mastella  
è autentico  
Carmen Petrella

Settore Avvocatura  
Prot. n. 1739  
Del 14.2.06

Provincia di Benevento  
AOO: Prot. Generale  
Registro Protocollo Entrata  
Nr.Prot.0004652 Data 14/02/2006  
Oggetto RICORSO COMUNE DI CEPPALONI  
Dest. Avvocatura Settore; [...]

revoles ai piani particellari, grafico e descrittivo trasmessi dalla società affidataria (FIBE Campania s.p.a) ;

e – del parere del Comitato tecnico ex O.C. n. 123/04 e succ. del 6.12.2005 recante parere favorevole sul progetto esecutivo presentato dalle affidatarie del servizio di smaltimento rifiuti;

f - di tutte le progettazioni, ove esistenti, preliminari, definitive ed esecutive concernenti l'intervento *de quo*, ed in particolare dello stralcio esecutivo I lotto;

g – ove esistente e per quanto occorra, dell'idea progetto di risanamento di riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale (produttiva sportiva ricreativa), non concretizzando una siffatta iniziativa alcuno degli ammissibili strumenti (di tipo eccezionale e temporanei) atti a fronteggiare lo stato di emergenza venutosi a creare nella Regione Campania nel campo dello smaltimento rifiuti;

h- per quanto occorra, del D.P.C.M. del 23.12.2004, richiamato nell'ordinanza n. 407/2005, ed inoltre, dei successivi provvedimenti con i quali è stato dichiarato "*lo stato di emergenza nel territorio della Regione Campania nel settore dei rifiuti urbani*", e quindi di volta in volta prorogato, da ultimo, appunto, con il D.P.C.M. del 22.12.2005 fino a tutto il 31.5.2006;

i – ove necessario, delle ordinanze del Ministro dell'Interno, delegato al Coordinamento della Protezione Civile n. 3100 del 22.12.2000, in uno alle precedenti e successive, e segnatamente, di quella n. 3286 del 9.5.2003 richiamata nell'ordinanza n. 407/2005;

l – della ordinanza, del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. 3341/2004, n. 564 e della quale si ignorano ogni altro dato indentificativo e contenuto;

m – di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso e conseguente e, in via di mero subordine, dell'ordinanza n. 319 del 7.12.2004.

### F A T T O

1. Con l'Accordo di Programma stipulato in data 28.10.2005, tra il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, delegato ex OO.P.C.M. 3341/2004, la Regione Campania, la Provincia di Benevento ed il Comune di Montesarchio si è prevista la realizzazione e gestione, tra gli altri interventi, **di una disca-**

rica di rifiuti (FOS e Sovvallo)<sup>1</sup> provenienti da tutti gli impianti di CDR della Regione Campania, in località "Tre Ponti" sita nel Comune di Montesarchio (Bn), limitrofo al Comune di Ceppaloni.

Per quanto è dato conoscere con ordinanza n. 407 del 2 dicembre 2005 (mai comunicata al Comune ricorrente), il Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania - delegato ex OO.P.C.M. n. 3341/2004 - ha, tra gli altri, incaricato la FIBE s.p.a. - in qualità di concessionaria - ad occupare i suoli per cinque anni e procedere alla realizzazione della discarica di rifiuti.

2. Va immediatamente precisato che il Comune di Ceppaloni, pur essendo interessato direttamente da tale scelta e nel cui territorio (al pari degli altri Enti locali limitrofi) sono destinati a prodursi gli effetti pregiudizievoli della stessa, non è stato minimamente coinvolto nel relativo procedimento.

Pertanto, l'Amministrazione qui ricorrente non ha contezza degli esatti termini dell'iniziativa in oggetto che risulta essere di ben più ampia portata.

Dai pochi atti conosciuti, infatti, si è appreso che si intende realizzare un progetto di *"riqualificazione ambientale e di infrastrutture polifunzionali della predetta area"* correlato ad una *"idea progetto di risanamento di riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale (produttiva, sportiva, ricreativa)"*.

Sicchè, già in narrativa, si precisa che l'attivata iniziativa da parte del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, non sembra riferibile alla sua specifica sfera di competenza corrispondente, né ad alcuno degli strumenti atti a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato, per l'appunto, nella Regione Campania.

3. Anche la scelta del sito è inattendibile ed inadeguata sulla scorta degli stessi atti delle Amministrazioni poi firmatarie dell'Accordo di Programma.

Basti considerare che proprio la località in questione (a volte individuata come "TORA" a volte come "TRE PONTI" ) risultava già individuata con ordinanza n. 319 del 7.12.2004.

Detta individuazione è stata aspramente contrastata dal Comune di Montesarchio (cfr. C.C. n. 1 del 5.2.2005) a causa dell'esistenza di ostacoli tecnico-giuridici insor-

---

<sup>1</sup> "F.O.S." (frazione organica stabilizzata). "Sovvallo", elemento che residua dalle attività di lavorazione del CDR e del compost.

montabili, al punto che detto Ente rappresentava l'esistenza di siti alternativi al solo fine di evitare simile scelta.

Con gli atti qui impugnati, si assiste ad un improvviso, quanto contraddittorio ripescaggio del sito di Tre Ponti.

A tal proposito, però, non si comprende:

- che cosa determini, **ora**, l'idoneità del detto sito;
- l'avvenuto superamento delle precedenti preclusioni;
- l'istruttoria all'attualità sulla cui scorta **adesso** detto sito è divenuto utilizzabile;
- la progettazione *ex novo* – preliminare, definitiva, esecutiva- con riferimento a tale nuova individuazione;
- l'acquisizione di tutti i pareri prodromici all'ipotizzata scelta e con riferimento a tale diverso progetto;
- i conseguenti apporti tecnici;
- **tutte** le valutazioni: di impatto ambientale, sanitario, rischio idrogeologico, della Soprintendenza ai BB.AA., delle Province coinvolte (Avellino e Benevento) anche sotto il profilo della viabilità;

Nulla di tutto questo è dato neppure desumere, sicchè, **in concreto la contestata iniziativa è solo assunta.**

4. Si assiste da una parte, alla creazione e gestione di una discarica che dovrebbe presentare un limite di 400.000 mc per un periodo di funzionamento di soli sei mesi, il tutto con una previsione dei termini dei lavori e di espropriazione quinquennale.

Ancor più grave è la previsione - senza comprendere affatto la riconducibilità con gli interventi necessitati propri del Commissario di Governo delegato *ex* OO.P.C.M. n. 3341/2004 - di un ampio progetto di riqualificazione volto alla creazione di **strutture sportive ricreative; dunque**, nulla hanno a che vendere con il regime eccezionale.

5. L'ipotizzata scelta di localizzazione della discarica è assolutamente illogica e tanto sulla scorta di diversi motivi.

Sotto un profilo, tecnico sussistono vincoli insormontabili che precludono siffatta realizzazione. Né comunque le Amministrazioni coinvolte hanno appurato il contrario. Nello specifico, l'area destinata alla realizzazione della discarica è individuata dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Montesarchio nei fogli di mappa 25 e 24, di cui solo una parte sarebbe stata interessata da una precedente attività di cava



classificata in base al Piano Territoriale Paesistico Ambito II - Massiccio del Taburno, Zona R.A.C. (Riqualificazione Aree di Cava)<sup>2</sup>.

Il P.R.G. classifica, poi, l'area quale Zona "E2" Agricola di Salvaguardia<sup>3</sup>. Sussistono poi su tale fondo prescrizioni di natura geologica (art. 5 - Norme di attuazione), ed in particolare il "Vincolo di inedificabilità - Rischio Frane" oltre ai vincoli ambientali e paesaggistici, già ritenuti insormontabili.

Per di più, in virtù delle leggi regionali dell'1.9.1993, n. 33 e del 26.7.2002, n. 15, art. 50 lo stesso comune rientra nel Parco Regionale Taburno-Camposauro, che parimenti ne prelude la realizzazione.

Ulteriore preclusione consegue dall'inclusione del fondo *de quo* nei siti di importanza comunitaria (SIC) del Massiccio del Taburno (IT8020008) e del Fiumi Volturno e Calore Beneventano (IT8010027), così come indicati ad opera del decreto 25.3.2005 del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio (in G.U. n. 157 del 8.7.2005).

Sotto un profilo fattuale, l'impianto che si intenderebbe realizzare, peraltro, è previsto che sorga in una zona contigua a numerose abitazioni private, aziende agricole, falde acquifere, pozzi.

E' evidente, pertanto, che le esalazioni e le immissioni gravemente nocive conseguenti all'attività che potrebbe essere esercitata, nonché tutte le altre pregiudizievoli

---

<sup>2</sup> "La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cava. Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifiche-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive e culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica" (Piano Territoriale Paesistico - Ambito II - Massiccio del Taburno).

<sup>3</sup> "Comprende le aree agricole prevalentemente boschive, pascolive, già individuate dal Piano Territoriale Paesistico vigente per la tutela di conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.), che svolgono una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico di protezione dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e dell'equilibrio geologico oltre alla valenza paesaggistica, nonché comprende limitate aree individuate dal P.T.P. come Zona R.A.C. e incluse in Zona E2 di P.R.G. a seguito dell'adeguamento del Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per la rimozione del rischio idrogeologico".

conseguenze a questa connesse (quale, ad esempio, il passaggio quotidiano di numerosi automezzi pesanti carichi di rifiuti), rumori e polveri, comprometterebbero in modo irreparabile anche la salute dei cittadini del Comune di Ceppaloni, nonché le attività imprenditoriali svolte nella zona interessata dalla realizzazione dell'impianto in questione, sia la vocazione turistica.

In queste condizioni, il Comune di Ceppaloni, ente esponenziale degli interessi della propria collettività gravemente danneggiati dagli atti impugnati, deduce l'illegittimità di questi ultimi, chiedendone l'annullamento, per i seguenti

### MOTIVI

**I. VIOLAZIONE DI LEGGE (L. n. 241/1990 e s.m.i. – D.Lvo n. 22/97 e s.m.i.) – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DIFETTO DI ISTRUTTORIA - MANCANZA DI PRESUPPOSTO ESSENZIALE – OMESSA PONDERAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE) – VIOLAZIONE ART. 97 COST.**

1. Non vi è dubbio che il Comune ricorrente – il cui territorio è limitrofo alle aree oggetto dell'intervento *de quo* – sia strettamente coinvolto nel procedimento conclusosi con l'Accordo di Programma e successiva ordinanza n. 407/2005, in quanto gli effetti pregiudizievoli dell'operata scelta sono destinati a prodursi anche nel territorio e nella sfera giudica dei cittadini dei cui interessi il Comune stesso è ente esponenziale. Conseguentemente, il Commissario Delegato avrebbe dovuto - innanzitutto ai sensi degli artt. 7, 8 e ss. della L. n. 241/90 - notificare tutti i soggetti interessati, tra cui il ricorrente Comune, dell'avvio del relativo procedimento, accordando le garanzie partecipative istituzionalizzate dalla L. n. 241/90.

Diversamente, è stata omessa ogni comunicazione in merito.

1.2. Tale obbligo è anche conseguente alle disposizioni dell'art. 19 del D. Lgs. n. 22/1997 e ss. che nell'attribuire alla competenza regionale, fra l'altro, "..... d) *l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti*"; ed il successivo art. 20, a sua volta, attribuisce alla competenza delle province, fra l'altro, "..... e) *l'individuazione ..... sentiti i comuni, delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti urbani*".

La competenza in capo al Commissario delegato non può far ritenere che questi non debba acquisire l'apporto procedimentale previsto dalla detta norma.

Tale circostanza, di per sé, rende illegittima l'attività, sia per l'omissione di una fase obbligatoria del procedimento, sia per la carenza di istruttoria, atteso che a fronte di una scelta così pregiudizievole, non risultano acquisite e valutate, le istanze di tutti i soggetti coinvolti.

Sulla scorta del procedimento corretto sicuramente, l'Amministrazione sarebbe avvenuta alla non adozione della censurata determinazione, stante la ricorrenza di assorbenti ragioni che impediscono anche da un punto di vista fattuale e tecnico-edilizio simile allocazione.

Di qui le dedotte censure.

**II. VIOLAZIONE DI LEGGE (ART. 97 COST. E 118 COST., COME MODIFICATO DALL'ART. 4 L. COST. 3/2001- PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ) – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 1, LETT. H, DELL'ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 3345 DEL 30.03.2004 - ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E DI ISTRUTTORIA) – ECCESSO DI POTERE (VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO).**

2. Vieppiù siffatta partecipazione proprio perché necessaria è stata istituzionalizzata anche ad opera dell'O.P.C.M. 3345/2004 e s.m.i. che all'art. 2 espressamente prevede a carico del Commissario l'obbligo di *“assicurare, nella individuazione dei siti, la più ampia comunicazione delle iniziative intraprese, acquisendo l'avviso di apposita Consulta costituita dal presidente della Provincia e dei sindaci dei territori interessati”*.

Nella fattispecie, il Commissario di Governo ha illegittimamente eluso anche tale cogente obbligo.

**III. VIOLAZIONE DI LEGGE (D. Lgs.n. 22/97 e s.m.i. - O.M. 3100/2000 e s.m.i. – Violazione delle norme del piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania e del relativo piano economico) – ECCESSO DI POTERE (CARENZA ED ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - MANCANZA DI PRESUPPOSTO ESSENZIALE – OMESSA PONDERAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE – INCOMPETENZA – ILLEGITTIMITÀ DERIVATA).**

3. Nella specie si vorrebbe realizzare, tra gli altri, **una discarica di rifiuti (FOS e Sovvallo)** provenienti da tutti gli impianti di CDR della Regione Campania, che, a loro volta, si inserisce nell'articolato ciclo integrato della gestione dei rifiuti.

Onde consentire l'effettiva realizzazione di simili impianti, occorre che la relativa scelta sia compatibile con le norme del piano di ridefinizione gestionale del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania, prot. n. 23580/CD del 28.9.2002 e, quindi, con le disposizioni del piano di gestione di rifiuti dell'ATO di riferimento, ed inserirsi nel ciclo integrato della gestione dei rifiuti degli EPAR.

Naturalmente, l'esecuzione dell'impianto deve trovare la necessaria copertura finanziaria nelle previsioni del piano economico finanziario riferito allo sviluppo del ciclo integrato dei rifiuti.

Tanto, tenuto conto, inoltre, della necessità di superare la frammentarietà delle inutili e dispendiose attività che si sono create sul territorio campano per la gestione dei rifiuti e delle conseguenti negative diseconomie di scala e grave scordinamento tra le diverse fasi del ciclo integrato.

Esiste, quindi, l'obbligatorietà di svolgimento di tutta una fase, assolutamente prodromica a quella eventuale e successiva di individuazione delle aree, ed anche, a quella relativa alla mera acquisizione di dichiarazione di disponibilità di superficie.

Tale fase, assolutamente necessitata, dev'essere effettuata raccordandosi con tutti i soggetti coinvolti.

3.2. Ne consegue l'illegittimità dell'ordinanza impugnata in quanto dalla stessa non si evince alcun compatibilità dell'interventi previsti con nessuno dei parametri richiesti, sia normativi che regolamentari.

Basti considerare che nella specie il Commissario si limita all'affermazione che tale intervento sarebbe "*coerente con gli obiettivi del Piano Regionale dei Rifiuti*" (cfr. pagina 2 ordinanza n. 407/2005), nulla di più.

Trattasi, com'è evidente, di frase stereotipata dalla quale non è dato desumere alcunchè e perciò solo inadeguata.

Meno che mai dalla stessa si può evincere l'effettuazione di alcuna indagine specifica e concreta.

Ciò che traspare evidente, invece, è la mera volontà di reperire appannaggi, senza alcuna valida attività di programmazione e reale bisogno degli interventi.

Tenuto conto che quello in questione è limitato a mc. 400.000 per sei mesi; è evidente, dunque, che lo stesso è inidoneo a fronteggiare il dichiarato stato di emergenza, e meno che mai a poter far fronte al FOS e Sovvalli dei CDR dell'intera Regione Campania. Tanto anche in violazione del principio di provincializzazione dei rifiuti di cui parimenti non si è tenuto conto e neppure, in via meramente subordinata della quota di solidarietà..

3.3. In queste condizioni si mortifica un territorio, senza che per converso sussista un effettivo interesse pubblico.

Un simile *modus operandi* di certo non può essere tollerato.

**IV. VIOLAZIONE DI LEGGE (L. n. 225/92 - D. LGS. 5.2.1997 N. 22 ) – VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PIANO DI RIDEFINIZIONE GESTIONALE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA E DEL RELATIVO PIANO ECONOMICO ECCESSO DI POTERE (CARENZA ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - MANCANZA DI PRESUPPOSTO ESSENZIALE – OMESSA PONDERAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE – INCOMPETENZA).**

4. Le dedotte illegittimità di cui si ispessiscono con riferimento al ben più ampio progetto del quale una componente sembri risultare la discarica de qua di *“riqualificazione ambientale e di infrastrutturazioni polifunzionali della predetta area”* correlato ad una **non meglio qualificata** *“ 'idea progetto di risanamento di riqualificazione ambientale infrastrutturale polifunzionale (produttiva sportiva ricreativa)”*.

Sicchè, già in narrativa, si precisa che l'iniziativa da parte del Commissario di Governo per l'Emergenza Rifiuti nella Regione Campania, non sembra riferibile alla sua specifica sfera di competenza, né corrispondente ad alcuno degli strumenti atti a fronteggiare lo stato di emergenza dichiarato, per l'appunto, nella Regione Campania nel settore dei rifiuti

**V. VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 5.2.1997 N. 22 E S.M.I. - D.P.R. 12.4.1996 - L. N. 109/94 - D.P.R. 554/99 E S.M.I) - VIOLAZIONE DEL D.P.R. 4.5.1988 N. 203 - VIOLAZIONE DELLE NORME DEL PIANO DI RIDEFINIZIONE GESTIONALE DEL CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA E DEL RELATIVO PIANO ECONOMICO)**

- ECCESSO DI POTERE (CARENZA ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - MANCANZA DI PRESUPPOSTO ESSENZIALE - OMESSA PONDERAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE - INCOMPETENZA - ILLEGITTIMITA' DERIVATA).

5. Anche a voler esaminare nello specifico siffatta scelta, non vi è dubbio alcuno che l'Amministrazione, prima di procedere all'individuazione del sito, avrebbe dovuto acquisire gli indispensabili elementi tecnici di indagine per appurare la necessità proprio di quell'impianto.

Innanzitutto, deve avere contezza delle dimensioni dell'impianto che intende realizzare e del tipo delle emissioni e loro portata conseguenti al messa in esercizio dello stesso. In questo modo la P.A. è posta in condizione di valutare il grado concreto di pericolosità dell'impianto con riferimento a tutti i riflessi del bene "ambiente" unitariamente inteso. Solo così è possibile, dunque, definire le peculiari caratteristiche che deve presentare il fondo che deve essere tra l'altro contemplato dalle previsioni di piano.

5.2. Inoltre solo in presenza di un progetto è possibile attivare l'obbligatoria procedura di valutazione di impatto ambientale di cui all'art. 5 del D.P.R. 12.4.1996.

Anche sotto tale aspetto, dunque, consegue l'insanabile illegittimità degli atti censurati.

Né possono sorgere dubbi circa la necessità che lo stesso fosse assoggettato a tale procedura, che viene espressamente richiesta dal 3° comma dell'art. 1 del richiamato D.P.R. per "i progetti di cui all'allegato A", tra i quali sono appunto specificamente ricompresi impianti del tipo di quello in questione.

Su tale progetto inoltre, deve conseguirsi l'autorizzazione prevista dagli artt. 6 e segg. del D.P.R. n. 203/1988, richiesta fra l'altro, come precisa l'art. 1 del medesimo D.P.R., per "tutti gli impianti che possono dar luogo ad emissioni nell'atmosfera".

Non senza considerare che, sul fondo dev'essere effettuata ogni indagine, anche in ordine alla verifica dell'esistenza di una collegamento **funzionale-strumentale** con gli altri tipi di impianti, pure facenti parte del ciclo integrato di gestione dei rifiuti, e, una volta individuato tale collegamento, procedere alle acquisizione delle caratteristiche peculiari della zona.

Quali vincoli, destinazione urbanistica, qualità del terreno, della correnti d'aria, vicinanza opere di urbanizzazione primaria, scuole, ospedali, strutture ricettive, abitazioni, utilizzo in atto dei terreni, salvaguardando - nell'ambito della doverosa comparazione - degli interessi - quello pubblico con il minor sacrificio per il privato.

Nel caso che qui ci occupa, si assiste, ancora una volta, all'inammissibile compromissione di ogni indagine, con violazione non solo del procedimento, ma quel che è ancora più censurabile, di ogni elementare regola di buona amministrazione.

**VI. VIOLAZIONE DI LEGGE (L. N. 109/94 - D.P.R. 554/1999 - D.P.R. 327/2001) - ECCESSO DI POTERE (Difetto di istruttoria - Vizio del procedimento - Illogicità - Contraddittorietà).**

6. Dalla visione degli atti impugnati non è dato rinvenire alcun accenno all'imprescindibile presupposto circa l'avvenuta approvazione o, quanto meno, redazione del progetto preliminare

Si evince una progettazione esecutiva senza che e per converso sussista quella preliminare definitiva, in spregio anche alla disciplina di cui alla L. n. 109/94 .

Tale mancanza vizia insanabilmente il procedimento seguito.

6.2. Ed infatti, a norma dell'art. 16 della L. n. 109/94 *"la progettazione si articola..... secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva....."*. La disposizione in esame, adeguando la normativa nazionale agli indirizzi prevalenti in ambito comunitario, ha stabilito, al fine di eliminare i rischi di una progettazione approssimata, uno schema procedimentale rigoroso ed inderogabile, articolato in tre fasi progettuali, che non possono essere in alcun modo accorpate o soppresse. In argomento, la giurisprudenza ha chiarito che *"Il triplice livello di progettazione dell'opera pubblica fissato dall'art. 16 L. 11 febbraio 1994 n. 109 (preliminare, definitivo ed esecutivo) non può subire contrazioni o accorpamenti"* (C.d.S., 19.3.03 n. 1467), *specificando, altresì, che "la scansione procedimentale dei tre tipi successivi di progetto non può essere derogata o alterata perchè essa risponde espressamente alla necessità di assicurare: "a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; b) la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali; c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definitivi nel quadro normativo, nazionale e comunitario": il legislatore ha insomma fissato un procedimento progressivo di successivo affinamento dei progetti quale strumento necessario per consentire agli organi della pubblica amministrazione di poter essere pienamente consapevoli delle*

La “ricomposizione morfologica” da realizzare, a quanto è dato desumere, dovrebbe avvenire mediante l'utilizzo delle volumetrie di cava per il conferimento di FOS e Sovvalli provenienti dagli impianti di produzione CDR.

Così come strutturato, però, il procedimento di individuazione e messa in esercizio del sito da utilizzare è palesemente illegittimo, attesa la violazione non solo delle LL.RR. Campania n. 54/85 e 17/95 ma anche lo stesso Piano Regionale per lo smaltimento dei rifiuti in Campania approvato con O.P.R.G. n. 27/97, che detta disciplina specifica per il recupero delle cave dismesse e della bonifica dei siti inquinati.

In particolare l'art. 12 del Piano ha precisato che “...qualora le cave individuate dovessero essere già obbligate, ai sensi delle autorizzazioni all'esercizio, a obbligo di ripristino ambientale, esse non potranno essere adibite quali discariche di materiale inerte”.

Orbene, la cava di argilla in località Tre Ponti di Montesarchio, oggetto dell'intervento, risulta già *per la coltivazione e sistemazione ambientale dello stesso sito*. Sicchè, nella fattispecie, non solo ci troviamo in presenza di una cava tutt'ora in esercizio, ma -e il dato è decisivo- la coltivazione della cava risulta oggetto di regolare autorizzazione disciplinante anche la successiva fase di sistemazione ambientale del sito. Sotto altro profilo si eccepisce l'illogicità ed irrazionalità a base della scelta commissariale di utilizzare la frazione organica stabilizzata e i sovvalli provenienti dalla lavorazione del CDR quali materiali per riempire i volumi di cava a fini di ricomposizione morfologica dell'area e tanto da tutta la regione, senza distinzione alcuna.

A prescindere dal palese contrasto della descritta modalità operativa con le linee guida di ricomposizione ambientale previste dall'art. 9, LR Campania n. 54/85, si rileva che, allo stato, il combustibile derivato dai rifiuti (CDR) prodotto negli impianti della Regione Campania, a causa della lavorazione anche di rifiuti speciali e pericolosi, risulta essere non solo inidoneo allo smaltimento finale mediante termovalorizzazione, bensì anche altamente inquinante.

Si richiamano in proposito le recenti indagini della magistratura penale che hanno condotto all'immediata sospensione dell'attività degli impianti CDR proprio a causa di cattivi funzionamenti derivanti dalla lavorazione indiscriminata dei rifiuti.

Assodata la nocività dei FOS e sovvalli prodotti dagli impianti CDR della Campania (il che contraddice anche l'affermazione di non nocività di cui agli atti impugnati),



non è dato comprendere su quali presupposti logici e razionali il Commissario di Governo abbia inteso autorizzare la ricomposizione morfologica del sito mediante l'utilizzo di tali elementi, laddove, oltre che per motivazioni attinenti direttamente al materiale che si vorrebbe utilizzare per la ricomposizione morfologica dell'area, si sottolinea che la eventuale presenza di una "discarica" in località Tre Ponti determinerebbe sicuramente una ricaduta negativa sull'ambiente.

**VIII. VIOLAZIONE DI LEGGE (D. LGS. 5.2.1997 N. 22 - O.M. 3100/2000 E S.M.I. - O. 319/2002 DEL COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA EX OO.P.C.M. N. 3341/2004) - ECCESSO DI POTERE (CARENZA ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - MANCANZA DI PRESUPPOSTO ESSENZIALE - OMESSA PONDERAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE - INCOMPETENZA - ILLEGITTIMITA' DERIVATA).**

8. E' evidente che la predisposizione automatica della discarica in uno al piano particellare e solo progetto esecutivo determina, l'inattendibilità della scelta operata per difetto assoluto di istruttoria e mancanza dell'obbligatorio presupposto.

Non è infatti presente il benché minimo supporto istruttorio, né risultano valutate le peculiari caratteristiche dell'area, i vincoli esistenti sulle stesse, i sacrifici dei privati interessati anche in comparazione con l'interesse pubblico perseguito.

. Tanto è ancor più grave laddove si consideri che aspramente censurata è stata la scelta fatta dallo stesso Comune di Montesarchio (oggi firmatario dell'Accordo di Programma), sul punto basti considerare il contenuto della delibera di C.C. n. 1 del 5.2.2005, le cui argomentazioni non sono affatto superate, nonché tutte le argomentazioni di cui ai ricorsi proposti propri in ordine all'individuato sito.

8.2. Sempre in via gradata - ammesso e non concesso un simile ripensamento - di certo l'Amministrazione non poteva omettere di specificare cosa determini, ora, l'idoneità del detto sito con espresso riferimento alle ragioni per le quali poteva considerarsi dato acquisto l'avvenuto superamento delle precedenti preclusioni.

In uno all'espressa dimostrazione dell'effettuazione all'attualità di tutta l'istruttoria compiuta per addivenire alla determinazione di utilizzabilità proprio dello stesso e con specifico riferimento alla nuova progettazione (preliminare, definitiva, esecutiva).

Nulla di tutto questo è dato neppure desumere, sicchè, in concreto la contestata iniziativa è solo assunta.

**IX. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ – DIFETTO D’ISTRUTTORIA  
– CARENZA DI MOTIVAZIONE – PERPLESSITÀ –  
CONTRADDITTORIETÀ - OMESSA PONDERAZIONE DELLE  
SITUAZIONI CONTEMPLATE – CARENZA DI PUBBLICO INTERESSE.**

9. Fermo quanto innanzi, va ancora osservato che il sito individuato ai fini dell’allocazione della discarica in questione, risulta assolutamente inidoneo a garantire il miglior soddisfacimento del pubblico interesse, risultando unicamente afflittivo delle posizioni dei privati.

Né si comprende l’aberrante conseguenza in virtù della quale vengono ad essere penalizzati una serie di comuni, e tra essi quello di Ceppaloni, senza che ad essi siano stati minimamente coinvolti.

La scelta del sito di “Tre Ponti” si rivela altresì incongrua, ove si consideri che questo oltre ad essere adiacente alla linea ferroviaria Benevento-Napoli via Valle Caudina è ubicato lungo la Strada Statale n. 7 - che costituisce l’unica grande via di comunicazione delle due appena menzionate: è evidente, pertanto, che la presenza su tale arteria di colonne di autocarri adibiti al trasporto di rifiuti provenienti da tutta la regione Campania provocherebbe notevole disagio alla circolazione stradale, già molto problematica nella zona.

La detta scelta è altresì inadeguata, in quanto non tiene conto della circostanza che - come risulta dalla perizia che si deposita - l’area interessata dalla realizzazione dell’impianto si trova nelle immediate vicinanze di diversi pozzi e di un torrente e che il terreno della zona è di qualità altamente permeabile, per cui è certa la contaminazione della falda e dei pozzi a causa del percolato derivante dalla gestione e trattamento dei rifiuti.

Neppure è individuata la linea di accesso all’era e assente è anche il parere delle province interessate.

Non vi è dubbio, dunque, che tale scelta sia stata effettuata in modo assolutamente automatico e superficiale senza aver valutato in modo compiuto ed approfondito tutte le opzioni possibili.

**X. VIOLAZIONE DI LEGGE (D.P.R. n. 380/2001 – D.P.R. n. 327/2001 D.Lvo n. 42/2004 - Lgs. 5.2.1997 n. 22 - VIOLAZIONE DELLA Legge Regionale della**

Campania dell'1.9.1993, n. 33 "ISTITUZIONE DI PARCHI E RISERVE NATURALI IN CAMPANIA" e s.m.i. (Legge regionale della Campania del 26.7.2002, n. 15) – ECCESSO DI POTERE (CARENZA ED ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO - MANCANZA DI PRESUPPOSTO ESSENZIALE – OMESSA PONDERAZIONE DELLE SITUAZIONI CONTEMPLATE – INCOMPETENZA – ILLEGITTIMITA' DERIVATA).

10. Sotto un profilo, tecnico sussistono vincoli insormontabili che precludono siffatta realizzazione. Né comunque le Amministrazioni coinvolte hanno appurato il contrario.

Nello specifico, l'area destinata alla realizzazione della discarica è individuata dagli strumenti urbanistici vigenti nel Comune di Montesarchio nei fogli di mappa 25 e 24, di cui solo una parte sarebbe stata interessata da una precedente attività di cava classificata in base al Piano Territoriale Paesistico Ambito II - Massiccio del Taburno, Zona R.A.C. (Riqualificazione Aree di Cava)<sup>4</sup>.

Il P.R.G. classifica, poi, l'area quale Zona "E2" Agricola di Salvaguardia<sup>5</sup>. Sussistono poi su tale fondo prescrizioni di natura geologica (art. 5 – Norme di attuazione), ed in particolare il "Vincolo di inedificabilità - Rischio Frane" oltre ai vincoli ambientali e paesaggistici, già ritenuti insormontabili. La discarica rappresenta, inoltre,

---

<sup>4</sup> "La zona in oggetto è sottoposta alle norme di tutela per la riqualificazione paesistica ed ambientale delle aree di cava. Le aree, gli impianti ed i manufatti resi disponibili per la progressiva dismissione e cessazione dell'attività estrattiva e produttiva connessa, devono essere sottoposte a recupero ambientale e paesistico e possono essere destinate ad attività compatibili con il carattere e le vocazioni specifiche della zona (scientifiche-tecnologiche, produttive, turistico-ricettive e culturali) in attuazione di obbligatorio piano esecutivo di dettaglio di iniziativa pubblica" (Piano Territoriale Paesistico - Ambito II - Massiccio del Taburno).

<sup>5</sup> "Comprende le aree agricole prevalentemente boschive, pascolive, già individuate dal Piano Territoriale Paesistico vigente per la tutela di conservazione integrata del paesaggio di pendice montana e collinare (C.I.P.), che svolgono una funzione di salvaguardia del sistema idrogeologico di protezione dell'ambiente naturale, del paesaggio agrario e dell'equilibrio geologico oltre alla valenza paesaggistica, nonchè comprende limitate aree individuate dal P.T.P. come Zona R.A.C. e incluse in Zona E2 di P.R.G. a seguito dell'adeguamento del Piano Straordinario dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno per la rimozione del rischio idrogeologico".

una minaccia certa per la vicinanza del torrente Tora, affluente del fiume Serretelle che a sua volta si immette nel fiume Sabato affluente del Calore

Per di più, in virtù delle leggi regionali dell'1.9.1993, n. 33 e del 26.7.2002, n. 15, art. 50 lo stesso comune rientra nel Parco Regionale Taburno-Camposauro, che parimenti ne prelude la realizzazione.

Ulteriore preclusione consegue dall'inclusione del fondo *de quo* nei siti di importanza comunitaria (SIC) del Massiccio del Taburno (IT8020008) e del Fiumi Volturno e Calore Beneventano (IT8010027), così come indicati ad opera del decreto 25.3.2005 del Ministro dell'Ambiente e Tutela del Territorio (in G.U. n. 157 del 8.7.2005).

Dalla lettura gli atti però, non sembrano affatto rispettate le prescrizioni. In particolare, omessa è quella di cui gli artt. 35 e segg. del D.P.R. n. 554/99; né risulta effettuato lo studio di prefattibilità ambientale di cui agli artt. 18, 19 e 21 del detto testo normativo.

Neppure risultano acquisiti gli ulteriori imprescindibili apporti tecnici.

Innanzitutto, essendo l'area ricompresa in zona Parco Regionale Taburno-Camposauro, era necessario (e ciò prima dell'approvazione del progetto) acquisire il necessario provvedimento di assenso da parte di tale Ente.

Per cui stante la delimitazione dell'area protetta risiede nell'esigenza di protezione integrale del territorio e dell'eco-sistema e che, conseguentemente, ogni attività umana di trasformazione dell'ambiente all'interno di un'area protetta, dev'essere valutata in relazione alla primaria esigenza di tutelare l'interesse naturalistico, da intendersi preminente su qualsiasi indirizzo di politica economica o ambientale di diverso tipo, sicché in relazione all'utilizzazione economica delle aree protette non dovrebbe parlarsi di sviluppo sostenibile ossia di sfruttamento economico dell'eco-sistema compatibile con esigenza di protezione, ma, con prospettiva rovesciata, di protezione sostenibile, intendendosi con tale terminologia evocare i vantaggi economici che la protezione in sé assicura senza compromissione di equilibri economici essenziali per la collettività, ed ammettere il coordinamento fra interesse alla protezione integrale ed altri interessi solo negli stretti limiti in cui l'utilizzazione del parco non alteri in modo significativo il complesso dei beni compresi nell'area protetta (v. ad esempio Corte Cost. n. 175/1976 e n. 1031/1988; CdS, sez. VI, 16.11.2004, n. 7472).

Inoltre, anche solo per gli intrinseci effetti di notevole impatto territoriale conseguenti alla realizzazione di un "discarica" si rende obbligatorio il preventivo assenso paesaggistico alla sua esecuzione. A maggior ragione nel nostro caso in cui l'area in questione risulta sottoposta al vincolo ambientale - paesistico di cui al D.Lvo n.42/2004.

Stesso discorso per gli ulteriori pareri.

**XI VIOLAZIONE DIRETTIVA 85/337 DEL CONSIGLIO DELLE  
COMUNITA' EUROPEE - VIOLAZIONE ART. 6 L. 349/86- VIOLAZIONE  
ART. 1 DPCM 377/88- VIOLAZIONE ART. 1, comma 3, ed Allegato A) D.P.R.  
12.04.1996 -VIOLAZIONE ART. 3 Cost.- ECCESSO DI POTERE PER  
CONTRADDITTORIETA'- ECCESSO DI POTERE PER PERPLESSITA'.**

11.La fondatezza delle censure, emerge anche dalla circostanza che il Presidente del Consiglio dei Ministri, dispone, al comma 2, che le ordinanze di protezione civile adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L. 225/1992 "non devono contenere deroghe alle disposizioni contenute nelle direttive comunitarie".

Appare evidente che tale principio, espressamente affermato dal Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di concorrenza, appalti e forniture deve valere anche in materia ambientale.

**Il Commissario straordinario non può derogare il diritto comunitario dell'ambiente.**

L'autorizzazione impugnata, pertanto è illegittima in quanto adottata in assenza di preventiva VIA, prescritta dalla direttiva 85/337/CEE e dalle rubricate norme nazionali attuative, non derogabili dal Commissario Straordinario.

**XII. VIOLAZIONE (L. n. 225/92 - L. n. 241/90 L. n. 109/94) - ECCESSO DI POTERE (Violazione giusto procedimento)**

12. Illegittimità dell'ordinanza commissariale contestata che risulta carente delle prescrizioni di cui al Decreto Legge 245/2005, convertito con modifiche nella legge 21/2006, ovvero, incarica, delle procedure propedeutiche e di realizzazione della discarica la Concessionaria, in difformità al predetto decreto legge che rescinde, per legge, i contratti con la predetta l'Affidataria che non ha attivato procedure ad evidenza pubblica per i lavori affidatili.

L'ordinanza commissariale, avverso la quale si ricorre, inoltre, risulta ulteriormente illegittima per non essere conforme alle prescrizioni di cui alla Direttiva del Presi-

alla natura degli eventi” (comma 1°): precisando che “Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede ... anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico” (comma 2°).

Come si vede, dunque, il Legislatore ha inteso riconnettere lo “stato di emergenza” – con l’attribuzione dei poteri eccezionali che vengono conseguentemente riconosciuti ai soggetti destinati a fronteggiarlo – esclusivamente “al verificarsi degli eventi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c”, e cioè all’ipotesi di “calamità naturali, catastrofi, o altri eventi che, per intensità ed estensione debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari”.

Ebbene, tra questi ultimi, certamente non possono essere ricomprese le problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti.

Ed infatti, in primo luogo, non vi è dubbio che la produzione dei rifiuti, che certamente è connessa “con l’attività dell’uomo” – e, come tale, potrebbe eventualmente rientrare nelle ipotesi di cui alle lettere a) o b) del cit. art. 2, ma non in quella di cui alla lettera c) - non può essere assimilata a fenomeni calamitosi; e, d’altra parte, caratteristica di fenomeni di questo tipo è la loro *imprevedibilità*, laddove, nella fattispecie in esame, è evidentemente impossibile riscontrare un simile requisito, dovendo essere ben noti i sistemi in atto utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti e la (residua) capienza disponibile delle discariche utilizzate a tal fine.

Ma v’è di più.

Occorre rilevare che l’originaria dichiarazione dello stato di emergenza (oggi ancora una volta prorogata, senza soluzione di continuità) risale a circa 12 anni fa, per cui risulta assolutamente inammissibile che, a distanza di così lungo tempo, non si sia trovato un sistema per affrontare in modo soddisfacente, utilizzando gli ordinari poteri amministrativi, la problematica in questione; problematica che, in ogni caso, proprio in considerazione della riferita circostanza, è certamente priva del carattere della *imprevedibilità, contingibilità e inevitabilità*, dalle quali, come si è visto, non può prescindersi perché possa trovare legittimamente applicazione la disposizione di cui al 1° comma dell’art. 5 della L. n. 225/92. D’altra parte, l’eccezionalità dei poteri attribuiti ai soggetti destinati a fronteggiare lo stato di emergenza (che possono a tal fine adottare “ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente”) è tale da non poter trovare giustificazione, nel nostro ordinamento, se non a fronte di

## RELATA DI NOTIFICA.

L'anno 2006 il giorno del mese di febbraio, ad istanza del Comune di Ceppaloni, come sopra rapp.to, difeso ed elett.te dom.to, io sottoscritto A. Ufficiale Giudiziario addetto alle notifiche presso la Corte d'Appello di Salerno, ho notificato e rilasciato copia del suesteso ricorso, a:

**1.COMUNE DI MONTESARCHIO**, in persona del Sindaco p.t., domiciliato, per la carica presso la casa comunale 82016 - **Montesarchio (BN)**,

**2.PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**, in persona del Presidente p.t., legislativamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, in Salerno, al C.so V. Emanuele, n. 58

**3.MINISTRO DELL'INTERNO**, delegato al Coordinamento della Protezione Civile p.t., legislativamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, in Salerno, al C.so V. Emanuele, n. 58

**4.COMMISSARIO DI GOVERNO PER L'EMERGENZA RIFIUTI NELLA REGIONE CAMPANIA DELEGATO EX O.P.C.M. 3341 DEL DA ULTIMO, EX O.P.C.M. n. 3341/2004**, legislativamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, in Salerno, al C.so V. Emanuele, n. 58

9) **PROVINCIA DI AVELLINO**, in persona del suo Legale rappresentante p.t.,  
domiciliato per la carica presso la sede della Provincia , **AVELLINO**

5.06

10) ~~MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del suo Ministro p.t. legisla-~~  
~~tivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, in Sa-~~  
~~lerno, al C.so V. Emanuele, n. 58~~



Avv. Carmen Petrella  
83017 Rotondi (Av) - C.so Girolamo del Balzo, n. 39  
Tel./Fax 0824.843725 Cell. 333.1054299  
e-mail:carmenpetrella@inwind.it

**5.PROVINCIA DI BENEVENTO**, in persona del Presidente p.t. della Giunta provinciale, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente Piazza Castello, Palazzo della Rocca dei Rettori - BENEVENTO,

A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE  
A NORMA DI LEGGE SPEDITO  
dall'UFFICIO di SALERNO C.P.

Salerno, il **10 FEB. 2006** L'UFFICIALE GIUDIZIARIO C1  
- Dr.ssa Patricia Palma -

CORTE D'APPELLO DI SALERNO  
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO C1/B3

**6.REGIONE CAMPANIA**, in persona del Presidente p.t. della Giunta regionale, domiciliato, per la carica, in Napoli, alla via S. Lucia, n. 81

**7.F.I.B.E. CAMPANIA SpA**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Acerra (Na), alla via Rossini, n. 15 - Parco Principi di Napoli- cap 80011

**8.F.I.B.E. SpA**, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Acerra (Na), alla via Rossini, n. 15 - Parco Principi di Napoli- cap 80011

imprenditoriali svolte nella zona interessata dalla realizzazione dell'impianto in questione.

Si chiede, pertanto, l'accoglimento della presente istanza cautelare, previa audizione in C. di C.

#### IN VIA ISTRUTTORIA


Si chiede che le Amministrazioni resistenti, nel costituirsi in giudizio, depositi i provvedimenti impugnati e gli atti ed i documenti in base ai quali gli stessi sono stati emanati, e che, in mancanza, se ne disponga l'acquisizione con ordinanza presidenziale ex art. 21 l. n. 1034/1971 s.m.i. .

#### P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso, e dell'incidentale domanda di sospensiva, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alle spese.

*A norma dell'art. 9 della L. n. 488/99, si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile.*

Avv. Carmen Petrella



un'improvvisa situazione di straordinaria gravità, effettivamente non prevedibile, determinandosi in tal caso, a mente del riferito art. 5, I° comma, la "durata ed estensione territoriale" del dichiarato stato di emergenza "in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi".

Né, peraltro, si comprende o viene minimamente chiarito sulla base di quali elementi si ritiene di fissare proprio fino al 31.5.2006 la durata dello stato di emergenza, con il conferimento degli eccezionali poteri "extra ordinem" ad esso connessi.

Anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di pronunciarsi in merito precisato con riferimento alle medesime ordinanze che "il complesso delle disposizioni contenute nelle ordinanze di cui trattasi costituisce un unico provvedimento (pur complesso e come detto di difficile lettura) di emergenza e non, come vorrebbero le resistenti in questa fase del giudizio una serie di distinte disposizioni - per trarne la conseguenza che la disposizione impugnata è nuova e limitata nel tempo-, non è contestabile che il periodo di otto anni sia eccessivo per qualificare in termini emergenziali l'intervento di protezione civile di cui trattasi. Si tratta invece, in una valutazione unitaria delle ordinanze in esame, della sovrapposizione di un sistema amministrativo e di gestione alternativo a quello ordinario con l'attribuzione di competenze sempre più ampie al Commissario e con la dotazione di mezzi e personale che ha finito, con la norma qui in discussione come esattamente osserva parte appellante, per estromettere completamente i comuni e quindi le comunità locali che esprimono le amministrazioni di livello locale, dalla gestione di un così significativo aspetto della vita delle comunità medesime. E' nei fatti provato comunque che manca nel caso di specie una certezza sui tempi della cessazione del regime di emergenza e da tale angosciazione emerge un altro profilo di illegittimità dell'atto impugnato (cfr. Con. Stato, V, 13.11.2002, 6280).

**XIV. SEMPRE IN VIA GRADATA: VIOLAZIONE DELL'ART. 5, COMMA 2, DELLA L. N. 225/92 - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 97, 117 E 118 COST. E DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA - VIOLAZIONE DEL D. Lgs. 5.2.1997 N.22 - ECCESSO DI POTERE - STRARIPAMENTO - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - ILLEGITTIMITÀ DERIVATA.**

L'art. 5, comma 2, della L. n. 225/92 prevede che per l'attuazione degli interventi di emergenza possa provvedersi "a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente". Senonchè, una tale disposizione, di carattere assolutamente eccezionale,